



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

Lettera-circolare.

Alla DIREZIONE GENERALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE

SEDE

Oggetto: Chiarimenti relativi all'art. 2 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 507 del 14/12/2021.

Il decreto in oggetto, nel prorogare i termini di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 29 aprile 2020, n. 182, all'art. 2 dispone che i beneficiari delle risorse di cui al medesimo DM n. 182/2020 inviino, anche a questa Agenzia, gli allegati previsti nelle convenzioni con il cronoprogramma aggiornato degli interventi, al fine di consentire di valutare il rischio connesso ai maggiori tempi per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle ferrovie isolate e valutare la necessità di eventuali prescrizioni.

A tale riguardo, tenuto conto di quanto disposto:

- dal Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50 “Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie” che in particolare, all' articolo 16, comma 2, lettera bb), che chiarisce che *“l'ANSFISA valuta le misure mitigative o compensative proposte dai richiedenti sulla base di una analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei veicoli e del tipo di esercizio”*;
- dal decreto di questa Agenzia n. 1/2019 del 19 aprile 2019 “Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate” che, all'articolo 3, prevede che *“sulle reti funzionalmente isolate, gli operatori ferroviari presentano all'Agenzia [...]:*
 - a) *gli esiti delle analisi di rischio condotte [...];*
 - b) *le misure mitigative e compensative adottate [...];*
- dal Regolamento (UE) n. 402/2013 relativo al *metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi del sistema ferroviario*, da applicarsi anche alle reti funzionalmente isolate, nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti (decreto ANSF n° 1/2019);
- dal decreto di questa Agenzia n. 3/2019 del 2 luglio 2019 “Disciplina delle regole e delle procedure, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera bb), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai soggetti che operano su tali reti”;



si chiarisce, che le strutture preposte di codesta Direzione generale, ricevuti gli esiti delle analisi del rischio condotte dagli Operatori, le quali dovranno tener conto, tra l'altro, del rischio "connesso ai maggiori tempi per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza", valuteranno, in ottemperanza alla normativa vigente, le misure mitigative o compensative proposte dai medesimi Operatori e, ove ritenuto necessario, detteranno eventuali necessarie prescrizioni. Gli esiti delle valutazioni condotte dovranno essere comunicati ai competenti uffici Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

(De Bartolomeo)



DOMENICO DE
BARTOLOMEO
10.03.2022 19:11:20
GMT+01:00